

N. 2540-1412-1003-C

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE PITZALIS)

SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, BALDELLI, BONTADE MARGHERITA, FUSARO, DE CAPUA (2540); MARANGONE, MALAGUGINI, CODIGNOLA, CECATI, DE LAURO MATERA ANNA, PAOLICCHI, FRANCO PASQUALE, (1412); PUCCI ERNESTO (1003)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 7 agosto 1962*

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 1° febbraio 1963 (Stampato n. 2171)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 febbraio 1963*

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939

*Presentata alla Presidenza il 13 gennaio 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo modificato delle proposte di legge, di cui sono incaricato di riferire, giunge in modo del tutto imprevedibile all'esame dell'Assemblea,

dopo che era stato già discusso ed approvato in sede legislativa dall'VIII Commissione Istruzione, dopo aver ottenuto i pareri favorevoli della I Commissione Affari costituzio-

nali e della V Commissione Bilancio ed essere stato modificato conformemente ai pareri medesimi. Il provvedimento, poi, passato al Senato, è stato modificato da quella VI Commissione permanente, conformemente ai suggerimenti della V Commissione Finanze e Tesoro, ed in senso restrittivo, essendo spostata la decorrenza al 1° luglio 1963.

Si tratta quindi di un testo, ormai ampiamente valutato, e che il Governo, se tale era la sua opinione, avrebbe potuto e dovuto fermare in un momento precedente del suo *iter*, piuttosto ora che attendeva di essere approvato definitivamente.

Quanto al merito si fa osservare brevemente che tutti i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, in servizio alla data del 23 marzo 1939, — quando cioè lo Stato fascista ebbe a riconoscere particolari benefici di inquadramento e di carriera agli « squadristi » — hanno ottenuto, a riparazione della spere-

quazione, benefici analoghi. Tutti, tranne il personale direttivo e docente della scuola, che è stato del tutto dimenticato.

A ciò vuole appunto riparare il presente provvedimento che, con riferimento al regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, stabilisce che la nomina in ruolo del personale *abilitato*, in servizio alla data del 23 marzo 1939, verrà fatta decorrere agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939 e, agli effetti economici dal 1° luglio 1963.

Per i motivi di cui sopra l'VIII Commissione Istruzione, mentre comprende la necessità per il Governo di impedire l'approvazione indiscriminata di provvedimenti che non offrono adeguate garanzie di copertura, si augura che tale condizione non sia riconosciuta alla proposta di legge in questione e che la medesima possa essere definitivamente approvata, nel testo pervenuto dal Senato.

PITZALIS, *Relatore*.

### TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della abilitazione, ove prescritta, all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso della abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perché perseguitati politici o razziali.

### TESTO

DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

*Identico.*

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che, all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.

ART. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° luglio 1963.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*